

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1472

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LION, FUNDARÒ

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'introduzione del quoziente familiare nel sistema fiscale

Presentata il 25 luglio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da alcuni anni, ma in maniera più marcata durante le ultime due legislature, il dibattito politico e culturale ha dedicato un notevole spazio alla tassazione di favore per le famiglie monoreddito e con nucleo formato da più figli o persone a carico del contribuente.

Nella valutazione delle differenti ipotesi di tassazione da adottare in Italia per favorire la tutela della famiglia e promuovere la natalità, i maggiori riscontri sono stati rivolti al sistema del « quoziente familiare », ritenuto il più efficace strumento di natura tributaria in grado di attuare l'equità fiscale e la democraticità tra i differenti ceti sociali. L'obiettivo del quoziente familiare sarebbe di venire incontro ai maggiori bisogni delle famiglie monoreddito, all'interno delle quali tutte le

spese che attengono alla vita dell'istituto della famiglia e tutti gli oneri che scaturiscono dal soddisfacimento delle necessità dei singoli membri devono essere fronteggiati dal reddito del solo lavoratore.

Tale tipologia di famiglia si distingue anche per avere un nucleo costituito da più figli, o in età infantile o nel periodo dell'adolescenza impegnati nello studio: una prole particolarmente dispendiosa e che certamente assorbe quasi totalmente il reddito della famiglia stessa.

Il quoziente familiare si configura come il sistema di tassazione maggiormente equilibrato e perequativo tra quelli oggi applicabili. C'è da dire, però, che le condivisioni e gli apprezzamenti largamente riservati a tale tipo di tassazione ben presto sono stati tacitati dalla quantifica-

zione degli oneri che avrebbe comportato nel caso fosse stato integralmente adottato nel nostro sistema fiscale.

Diversi sono stati gli studi che hanno provato a quantificare gli oneri del quoziente familiare per il bilancio pubblico. L'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), nel 2005, in occasione di un'audizione al Senato sul trattamento fiscale delle famiglie in Italia, ha elaborato una simulazione degli effetti dell'introduzione del quoziente familiare. L'Istituto, pur valutando come benefici gli effetti dell'applicazione della misura per molte famiglie, ha messo anche in evidenza i costi per le casse dello Stato.

Anche le ACLI, ovvero il mondo dell'associazionismo cattolico che ha avviato e sostenuto la battaglia per il quoziente familiare, si sono cimentate in uno studio comparativo tra il sistema fiscale italiano e quello francese, che viene preso a riferimento per il suo consolidato ed avanzato stato di applicazione, e hanno calcolato che il quoziente familiare alla francese ci costerebbe più di 30 miliardi di euro.

Il quoziente familiare produrrebbe più equità, in quanto è in grado di misurare più di quanto non faccia l'attuale sistema fiscale le condizioni economiche effettive delle famiglie. Se fosse introdotto in Italia, magari tramite specifici adeguamenti, riuscirebbe a porre fine, tra l'altro, a quella fastidiosa disparità di trattamento fiscale tra famiglie monoreddito e plurireddito.

Per non rinunciare all'opportunità di poter applicare anche in Italia il quoziente familiare, sono stati studiati regimi più blandi di questa tassazione e si è individuata una versione « *light* » del modello francese, la cui incidenza sarebbe pari a 17-18 miliardi di euro.

Si è consapevoli che il quoziente familiare è una misura non a costo nullo ed è per questo che deve essere pianificata con sufficiente anticipo rispetto alla data in cui dovrebbe iniziare ad essere applicata, se del caso prevedendone una graduale realizzazione. Per tale scopo, la proposta di legge prevede che l'applicazione del nuovo

regime avvenga nell'anno finanziario successivo a quello della sua approvazione.

Il regime « alla francese » dovrebbe essere adottato come elemento programmatico, e dovrebbe affiancare e sostituire (ma in caso di applicazione della clausola di salvaguardia non è da escludere la sua complementarità) il vigente sistema delle deduzioni, che pure dimostra una innegabile efficacia.

Il quoziente familiare non rivoluziona l'attuale sistema fiscale, ma rispetto ad esso ha la caratteristica di essere studiato sull'individuo per un nuovo modello di redistribuzione del reddito e del carico fiscale, nell'ottica di dare una concreta risposta ad un principio di maggiore equità costituzionale (contribuire in proporzione al reddito alla finanza pubblica).

Con il sistema del quoziente familiare si darebbe anche riscontro alla pressante esigenza di rilancio della domanda interna dei consumi e si fornirebbe una risposta, sostenendo le politiche familiari, all'emergenza demografica che ci troveremo ad affrontare in futuro.

È significativo far presente in questa sede che gli studi effettuati hanno anche evidenziato le incongruità degli interventi fiscali attuati recentemente: l'introduzione della *no tax area* paradossalmente ha evidenziato disparità tra i nuclei familiari: per le famiglie plurireddito le imposte si sono ridotte del 30 per cento, per le altre (monoreddito e monoparentali), a parità di condizione economica, solo del 3 per cento.

Il funzionamento del quoziente familiare si basa sul principio della contribuzione di tutti i componenti del nucleo familiare, a prescindere dalla loro reale posizione di percettori di reddito. Infatti il sistema del quoziente familiare funziona come segue: si sommano i redditi dei coniugi; ai fini della determinazione dell'imponibile cui applicare le aliquote si divide il reddito complessivo familiare per il numero dei componenti della famiglia, attribuendo al contribuente e al coniuge un coefficiente « *n* », e a ogni figlio un coefficiente ridotto; il reddito

complessivo viene diviso per il coefficiente cui appartiene la famiglia presa in considerazione in base alle caratteristiche dei suoi componenti; determinando così il reddito medio familiare imponibile, ad esso si applicano le aliquote in vigore; il risultato viene successivamente moltiplicato per 2, 2,5, 3... ottenendo così l'imposta che le famiglie devono versare al fisco.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Quoziente familiare).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — *(Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare)* — 1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi delle disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi della seguente enumerazione:

- a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condi-

zione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico, 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico, 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico, 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico, 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico, 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico, 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico, 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico, 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico, 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico, 5;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico, 5;

n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico, 6;

o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico, 6.

4. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera *d)* del comma 2 è attribuito un ulteriore coefficiente pari ad 1.

5. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* del presente comma non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera *a)*.

6. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 13. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare è determinata moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non si applicano per i contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente

articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 2, lettere *c)* e *d)*, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.

10. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47 del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma 3.

11. La notificazione dell'atto con il quale è rettificata la dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dal quale consegue la determinazione di un'aliquota media ai sensi del comma 3 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 8 produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.

12. L'atto di cui al comma 11 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un'aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso

dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi).

1. Il comma 4-*ter* dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 3.

(Clausola di salvaguardia).

1. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero secondo le disposizioni applicabili ai sensi delle modifiche di cui all'articolo 1 della presente legge, se più favorevoli.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apprtare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; essa si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0026360